



Città di Maratea

Regolamento

Centro di Raccolta

per il

Conferimento Differenziato

dei

Rifiuti Solidi Urbani

Indice

art. 1 – oggetto del regolamento	-----	pag. 3
art. 2 – finalità	-----	pag. 3
art. 3 – definizioni	-----	pag. 4
art. 4 – riferimenti normativi	-----	pag. 8
art. 5 – criteri generali per la gestione	-----	pag. 9
art. 6 – nomina del responsabile tecnico e della sicurezza	-----	pag. 10
art. 7 – operatori del servizio	-----	pag. 10
art. 8 – orario di apertura	-----	pag. 11
art. 9 – utenze ammesse	-----	pag. 11
art. 10 – modalità di conferimento rifiuti	-----	pag. 12
art. 11 – rifiuti ammessi all’isola ecologica	-----	pag. 12
art. 12 – divieti per i conferenti	-----	pag. 13
art. 13 – controlli	-----	pag. 13
art. 14 – obblighi e responsabilità dell’appaltatore	-----	pag. 13
art. 15 – incentivi	-----	pag. 14
art. 16 – sanzioni	-----	pag. 14
art. 17 – disposizioni transitorie e finali	-----	pag. 16
art. 18 – entrata in vigore	-----	pag. 16

Art. 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198, D.L.vo n. 152/2006 e *s.m.i.*.
- 2) Il regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del centro di raccolta comunale, disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. del 13 maggio 2009 relativo alla "Modifica del D.M. 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, c. 1, *lett.m*) del D.L.vo n. 152/2006 e *s.m.i.*", nonché per la regolare fruizione della stessa da parte degli utenti, nel rispetto della normativa vigente. In particolare i rifiuti conferibili ed i limiti, per tipologia e quantitativi.
- 3) Il centro di raccolta rifiuti urbano costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.
- 4) La fruibilità dell'isola ecologica fa parte di un programma di miglioramento ambientale, a favore delle utenze dei Comuni di Maratea e Trecchina, al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti e sviluppare la politica ambientale del Comune con il fine di tutelare il patrimonio ambientale territoriale secondo una logica *eco-compatibile*.

Art. 2

Finalità

- 1) Il centro di raccolta comunale è costituito da un'area presidiata ed allestita dove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata, al fine di incrementare i relativi livelli e conseguire sul territorio comunale, gli obiettivi fissati dalla normativa vigente in materia.
- 2) La stazione ecologica di Maratea, sita a "Passo la Colla", è dotata di impianto di videosorveglianza.
- 3) La stazione ecologica è finalizzata alla razionalizzazione e alla massimizzazione della raccolta differenziata e dei rifiuti solidi urbani e assimilati e deve essere condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti suscettibili di riciclaggio, recupero *e/o* riutilizzo;
 - b) raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi (rifiuti assimilati agli urbani);
 - c) efficienza nell'erogazione alla cittadinanza del servizio, nonché dell'espletamento dello stesso nel più ampio rispetto dell'ambiente.
- 4) Costituisce un anello del sistema di raccolta dei rifiuti, in particolar modo nel sistema di raccolta differenziata domiciliare "*porta a porta*", garantendo agli utenti la possibilità di conferire separatamente le diverse frazioni di rifiuti urbani e assimilati compresi quelli non raccolti direttamente presso l'utenza. Il centro di raccolta consente di aumentare i quantitativi di rifiuti raccolti con modalità differenziata e quindi il recupero degli stessi, riducendo lo smaltimento.
- 5) Il centro di raccolta è realizzato e gestito conformemente alla vigente normativa con riferimento all'allegato 1 del D.M. del 08 aprile 2008 "Requisiti tecnico-gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati", al D.M. del 13 maggio 2009 e, con particolare riguardo, al D.L.vo n. 151/2005 per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Art. 3

Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 152/2006 e *s.m.i.* e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi (intendendo per tale qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero) o **abbia l'intenzione** (indicativo di volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero) o **abbia l'obbligo** (che richiede uno specifico obbligo di legge) di **disfarsi**;

- b) **rifiuto pericoloso:** rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.L.vo n. 152/2006;

Allegato I – Parte quarta – D.L.vo n.152/2006 - Caratteristiche di pericolo per i rifiuti	
H1 Esplosivo	sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinetrobenzene.
H2 Comburente	sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica.
H3-A Facilmente infiammabile	sostanze e preparati: - liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3-B Infiammabile	sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C.
H4 Irritante	sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria.
H5 Nocivo	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata.
H6 Tossico	sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte.
H7 Cancerogeno	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza.
H8 Corrosivo	sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva.
H9 Infettivo	sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.
H10 Tossico per la riproduzione	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza.
H11 Mutageno	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza.
H12	Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico.
H13 Sensibilizzanti	sostanze e preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici.
H14 Ecotossico	rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
H15	Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.
<p>Note</p> <p>1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno», «<tossico per la riproduzione>», «<mutageno>» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.</p> <p>2. ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.</p> <p>Metodi di prova</p> <p>I metodi di prova da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.</p> <p>Se disponibili metodi di prova.</p>	

- c) **produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti, cioè quel soggetto che produce un rifiuto nell'esercizio di un'attività primaria che non consiste nel trattamento di rifiuti prodotti da altri, es: falegname. E' anche chi produce rifiuti nell'esercizio di attività diverse dal pretrattamento, dal miscuglio e dalle altre operazioni che riguardano rifiuti già prodotti da altri, es: viene considerato giuridicamente produttore iniziale di rifiuti anche il proprietario di un immobile il quale ha provveduto attraverso la commissione ad una ditta edile all'abbattimento di un immobile) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (meglio definito nuovo produttore di rifiuti, es: quel soggetto che effettua attività di cernita e selezione di "elementi" già considerati rifiuti, es: ditta specializzata nel trattamento della plastica o altro materiale riciclabile);

- d) **produttore del prodotto:** qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (chiunque produca beni come ad esempio farmaci, mobili, veicoli ecc.);
- e) **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso (il detentore può essere sia il produttore dei rifiuti sia colui che li detiene diverso dal produttore come ad esempio chi effettua lo stoccaggio o ancora chi consegna i rifiuti al raccoglitore);
- f) **prevenzione:** misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto e che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impianti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- g) **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario (ci si riferisce alle varie fasi in cui si articola il sistema integrato della gestione dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento);
- h) **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (con la legge 97 del 2013 il legislatore fa rientrare in questa fase anche il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o altro luogo risultante dalla comunicazione prevista dall'art. 3 del regolamento di cui al D.M. dell'ambiente dell'8 marzo 2010. Per raggruppamento ci si riferisce esclusivamente alla raccolta proveniente dai nuclei domestici);
- i) **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) **gestore del centro di raccolta:** Comune o soggetto individuato dal Comune mediante gara pubblica in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, per lo svolgimento delle attività di custodia e gestione dei rifiuti;
- k) **personale addetto:** personale adeguatamente formato dipendente dal gestore del centro di raccolta adibito alla custodia del centro di raccolta al suo regolare funzionamento e alla sorveglianza del conferimento dei rifiuti da parte degli utenti;
- l) **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (l'operazione di smaltimento è effettuata in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. Nell'allegato B alla parte quarta del D.L. n. 152 del 2006 è riportato un elenco, non esaustivo, delle operazioni di smaltimento);

allegato B parte quarta

D1: deposito sul o nel suolo (a esempio discarica).

- D2: trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
- D3: iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali).
- D4: lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
- D5: messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistemizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).
- D6: scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.
- D7: immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.
- D8: trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.
- D9: trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.).
- D10: incenerimento a terra.
- D11: incenerimento in mare.
- D12: deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.).
- D13: raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.
- D14: ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
- D15: deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

- m) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (riutilizzare i rifiuti, ove possibile, in sostituzione delle materie prime. Concetto nuovo che non vede i rifiuti solo come materiali a perdere);

allegato C parte quarta

- R1: utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia.
- R2: rigenerazione/recupero di solventi.
- R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).
- R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.
- R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.
- R6: rigenerazione degli acidi o delle basi.
- R7: recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti.
- R8: recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori.
- R9: rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.
- R10: spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura.
- R11: utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10.
- R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.
- R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

- n) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.L.vo n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta (lo stoccaggio, a differenza del deposito temporaneo, consiste nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti in apposito luogo con le finalità sopra indicate);
- o) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, secondo quanto disposto dall'art. 183, c. 1, lett. b), del

D.L.vo n. 152/2006 e *s.m.i.* (per deposito temporaneo si vuol indicare la raccolta dei rifiuti che avviene nel luogo in cui sono prodotti da parte del produttore degli stessi. Costituisce una fase eccezionale e derogatoria rispetto alla classica fase di gestione dei rifiuti);

- p) **gestione integrata dei rifiuti**; il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti (la gestione integrata è quell'attività gestionale dell'intera filiera dei rifiuti dal momento in cui vengono prodotti a quello che segna la fine del loro ciclo di vita, o perché trasformati in nuove risorse o perché smaltiti definitivamente. E' ormai largamente preferita alla gestione individuale delle singole fasi quali la raccolta, il recupero, il trattamento e lo smaltimento);
 - q) **migliori tecniche disponibili**: le migliori tecniche disponibili quali definite all'art. 5, c. 1, lett. I-ter) del D.Lgs. 152/2006;
 - r) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - s) **rifiuti ingombranti**: beni durevoli di arredamento di impiego domestico di uso comune che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta rifiuti domiciliare;
- 2) Per l'applicazione del regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
- a) **centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani**: il centro di raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Maratea è un'area presidiata e allestita esclusivamente per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee (es: plastica, cartone, vetro, metallo ecc.) conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al D.L.vo 28 agosto 1997, n. 281;
 - b) **detentore**: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene (vedi lett. e) del n. 1);
 - c) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente**: utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - d) **utenze domestiche**: nuclei familiari;
 - e) **utenze non domestiche**: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
 - f) **gestore**: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
 - g) **responsabile del centro**: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
 - h) **R.A.E.E.**: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

- i) **DM 08/04/2008**: Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, e s.m.”.

Art. 4

Riferimenti Normativi

- 1) I riferimenti normativi considerati nella stesura del presente regolamento sono i seguenti:
- a) Decreto Legislativo n. 152/2006 e *ss.mm.ii.*
 - b) Decreto Ministeriale del Ministero dell’Ambiente del 17 dicembre 2009.
 - c) Decreto Ministeriale del Ministero dell’Ambiente del 08 aprile 2008.
 - d) Decreto Ministeriale del Ministero dell’Ambiente del 13 maggio 2009.
 - e) Decreto Legislativo n. 81/2008.

Art. 5

Criteri Generali per la Gestione

- 1) La gestione dell’isola ecologica viene effettuata, ai sensi del D.M. 08 aprile 2008, art. 2 c. 4, da un soggetto iscritto all’Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.. A tal proposito si precisa che come da circolare prot. 1656/ALBO/PRES, il Comitato Nazionale dell’Albo dei gestori ambientali ha rilevato, in armonia con le disposizioni di cui all’art. 212 del D.L.vo n. 152/2006 e con quelle del D.M. 406/98 (regolamento dell’albo), che i comuni non sono ricompresi tra i soggetti destinatari dell’obbligo di iscrizione per l’attività di gestione delle isole ecologiche.
- 2) L’affidamento avviene tramite gara d’appalto con l’approvazione di capitolato speciale contenente tutte le prescrizioni relative alle modalità, agli orari ed ai compiti previsti.
- 3) Dovranno comunque essere garantiti:
 - a) un idoneo controllo della struttura e delle attrezzature in dotazione;
 - b) un’adeguata pulizia dell’area di pertinenza al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di decoro e di fruibilità da parte dei soggetti conferenti;
 - c) la verifica di un corretto conferimento;
 - d) un’adeguata sorveglianza durante le operazioni di conferimento;

- e) la rimozione e il deposito modo corretto dei rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi e dai contenitori dedicati;
- f) che siano evitati danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
- g) la manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel centro di raccolta;
- h) la gestione degli impianti e delle attrezzature nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- i) l'affissione di appositi cartelli all'ingresso e visibili dall'esterno, sugli orari di apertura e chiusura, sulle modalità di richiesta informazioni per il conferimento e sulle modalità di contatto del responsabile del centro di raccolta
- j) l'obbligo di garantire l'apertura e la chiusura nelle fasce orarie previste;
- k) l'immediata segnalazione di comportamenti scorretti o vietati dal presente regolamento agli uffici preposti;
- l) quant'altro si ritenga indispensabile per un corretto uso e idonea gestione del servizio.

Art. 6

Nomina del Responsabile Tecnico e della Sicurezza

- 1) Il gestore deve indicare il nominativo di un responsabile tecnico, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica per l'espletamento del servizio.
- 2) Il gestore deve nominare un responsabile della sicurezza, al quale compete la responsabilità della corretta applicazione delle norme in materia di tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della predisposizione del piano di sicurezza relativo alla gestione del personale operativo utilizzato per l'appalto e l'aggiornamento dello stesso, ogni qualvolta si verificano modifiche e/o variazioni in corso d'opera.
- 3) Deve garantire, inoltre, la reperibilità, almeno telefonica, del responsabile tecnico, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienza.

Art. 7

Operatori del Servizio

- 1) Sono operatori del servizio:

- a) i soggetti incaricati dal gestore della custodia e della manutenzione dell'isola ecologica, nonché del controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza;
 - b) i soggetti incaricati dal Comune di prelevare e avviare a recupero o smaltimento i rifiuti;
 - c) gli operatori ecologici comunali e il personale delle ditte affidatarie dei servizi ecologici in forma integrata.
- 2) Gli operatori del servizio devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti ed hanno l'obbligo, se richiesti, di compiere le operazioni di scarico del materiale per conto dell'utenza in particolar modo per coloro con disabilità o limitazioni fisiche che possano impedire od ostacolare il corretto conferimento o, grave situazione di pericolo per l'utente stesso.
- 3) Gli operatori del servizio devono garantire il rispetto delle norme previste nel presente regolamento, pertanto hanno l'obbligo:
- a) di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso l'isola ecologica, un documento d'identità valido in modo da verificarne i requisiti per l'accesso (residenza o domicilio nel Comune di Maratea) o la ricevuta dell'ultimo pagamento "Tassa-Rifiuti";
 - b) di richiedere, ove prescritta, l'autorizzazione allo scarico;
 - c) di controllare che i rifiuti siano scaricati in modo corretto;
 - d) di annotare in un apposito registro predisposto dal Comune gli utenti che conferiscono e le tipologie di rifiuti conferiti;
 - e) di segnalare ogni inosservanza alle norme del presente regolamento al responsabile del servizio;
 - f) di negare lo scarico di rifiuti che non presenta le caratteristiche adeguate al recupero o smaltimento cui dovrà essere destinato.
- 4) Durante l'orario di lavoro, gli operatori del servizio devono indossare una divisa fornita dal gestore, mantenuta pulita ed in perfetto ordine, con esposizione di tesserino recante le proprie generalità, nonché essere dotati dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere, in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 8

Orario di Apertura

- 1) L'isola ecologica è un'area recintata e custodita con specifici orari di apertura. L'accesso all'isola ecologica al di fuori degli orari di apertura è consentito solo agli operatori del servizio ecologico o per motivi di interesse pubblico.

- 2) Gli orari di apertura del centro di raccolta sono determinati con ordinanza sindacale e sono resi noti mediante appositi cartelli in loco e attraverso comunicazioni specifiche individuate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Utenze Ammesse

- 1) Al centro di raccolta possono accedere:
- a) privati cittadini residenti nel Comune di Maratea e Trecchina;
 - b) privati cittadini, anche non residenti, che dichiarino di essere dimoranti o affittuari nel territorio comunale di Maratea e di Trecchina;
 - c) commercianti titolari di esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale di Maratea e Trecchina;
 - d) titolari di attività artigianali, industriali e di servizio, ubicati nel territorio comunale di Maratea e Trecchina;
 - e) gli addetti della ditta appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani nonché gli addetti delle ditte appaltatrici di servizi comunali esclusivamente per il conferimento di rifiuti derivanti dai servizi prestati per il Comune di Maratea e Trecchina;
 - f) gli addetti comunali per i servizi di manutenzione dell'isola ecologica.

Art. 10

Modalità di Conferimento dei Rifiuti

- 1) I soggetti conferitori sono tenuti all'osservanza delle seguenti modalità e disposizioni:
- a) conferire direttamente negli appositi cassoni esclusivamente i rifiuti rientranti nelle tipologie indicate nel presente regolamento;
 - b) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di deposito e scarico;
 - c) seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione dell'isola ecologica;
 - d) mostrare un documento d'identità;
 - e) osservare le prescrizioni della cartellonistica esposta;
 - f) soffermarsi esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali.

Art. 11

Rifiuti Ammessi all'Isola Ecologica

- 1) I rifiuti conferibili nell'isola ecologica sono quelli indicati:
 - a) imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01);
 - b) imballaggi in plastica (codice CER 15.01.02);
 - c) imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04);
 - d) imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06);
 - e) imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07);
 - f) rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01);
 - g) rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02);
 - h) frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02);
 - i) prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11);
 - j) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21);
 - k) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23, 20 01 35 e 20 01 36);
 - l) rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37 e 20 01 38);
 - m) rifiuti plastici (codice CER 20 01 39);
 - n) rifiuti metallici (codice CER 20 01 40 e 17 04 05);
 - o) ingombranti (codice CER 20 03 07);
 - p) pneumatici fuori uso in un numero massimo di quattro a viaggio (solo se conferite da utenze domestiche - codice CER 16 01 03);
 - q) altri rifiuti urbani o assimilati ai rifiuti urbani ammessi dalla normativa vigente e per i quali è avviata la raccolta differenziata;

Art. 12

Divieti per i Conferenti

- 1) Al fine di garantire un corretto ed ordinato utilizzo dell'isola ecologica, si fa divieto di:
 - a) accedere al centro di raccolta al di fuori degli orari di apertura;
 - b) abbandonare rifiuti nell'area esterna circostante la stazione ecologica o nei pressi dell'ingresso;
 - c) asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;
 - d) consegnare materiale o rifiuti diversi da quelli consentiti dal presente regolamento;

- e) depositare a terra e accanto ai previsti contenitori o box di raccolta di qualsiasi tipologia di rifiuto;
- f) sostare nell'isola ecologica oltre il tempo necessario allo scarico;
- g) portare i rifiuti contenuti in sacchi o altro di cui non si possa verificare il contenuto;
- h) iniziare le operazioni di scarico prima che l'operatore abbia registrato i dati identificativi e prima che abbia dato indicazioni su come e dove conferire ciascun rifiuto;
- i) effettuare ogni forma di commercio *e/o* permuta dei rifiuti *e/o* materiali conferiti.

Art. 13

Controlli

- 1) Le attività di controllo in materia avvengono:
 - a) su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
 - b) su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
 - c) su richiesta da parte del responsabile del servizio;
 - d) su diretta iniziativa della polizia locale.
- 2) In qualsiasi momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi di polizia, del contenuto dei sacchi, cartoni o altro.
- 3) L'isola ecologica è sottoposta al controllo di videosorveglianza nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14

Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore

- 1) L'appaltatore è responsabile dei danni causati a persone o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza del servizio affidatogli e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
- 2) L'appaltatore è tenuto a stipulare a tale scopo, prima della sottoscrizione del contratto di appalto del servizio, una assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al punto precedente.
- 3) I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del centro di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
- 4) L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in caso di infortuni ed in casi di danni arrecati, eventualmente, al personale o ai materiali dell'impresa, in dipendenza di

manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni. L'appaltatore dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione ed alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza riserve alcuna anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici.

- 5) L'appaltatore all'atto dell'assunzione del Servizio dovrà avere la disponibilità di idonea sede operativa nel territorio del Comune di Maratea in modo da permettere un contatto diretto e facilità di accesso da parte dell'utenza, per problemi inerenti i servizi da effettuare.
- 6) Deve garantire l'apertura della struttura negli orari previsti dall'ordinanza sindacale.
- 7) Oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente regolamento, della gara d'appalto e del capitolato, l'impresa avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e in quelli che dovessero essere emanati durante il periodo di validità dell'affidamento.

Art. 15

Incentivi

- 1) L'Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta, potrà prevedere un sistema premiale per i cittadini che conferiranno i propri rifiuti differenziati presso l'isola ecologica.

Art. 16

Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.L.vo n. 152/2006 e da altre norme specifiche di rango superiore, a norma del disposto dell'art. 7bis del D.L.vo n. 267/2000, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 50,00 ed un valore massimo di € 500,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla successiva *lett. b)*;
 - b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo minimo	Importo massimo	norma
-------------------	-----------------------	------------------------	--------------

Abbandono dei rifiuti ingombranti all'esterno del centro di raccolta	300,00	3.000,00	Art. 255 D.Lgs. 152/2006
Abbandono dei rifiuti non ingombranti all'esterno del centro di raccolta	300,00	3.000,00	Art. 255 D.Lgs. 152/2006
Conferimento rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ma all'interno del centro di raccolta	100,00	500,00	Art. 7bis D.Lgs. 267/2000
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati all'interno del centro di raccolta	100,00	500,00	Art. 7bis D.Lgs. 267/2000
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati all'interno del centro di raccolta	100,00	500,00	Art. 7bis D.Lgs. 267/2000
Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo "Tassa-Rifiuti" all'interno del centro di raccolta	100,00	500,00	Art. 7bis D.Lgs. 267/2000
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche	100,00	500,00	Art. 7bis D.Lgs. 267/2000
Danneggiamento delle strutture del centro di raccolta	100,00	500,00	Art. 7bis D.Lgs. 267/2000
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo	100,00	500,00	Art. 7bis D.Lgs. 267/2000

- 2) Sono fatti salvi i diritti per il risarcimento di danni subiti da conferimenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.
- 3) Per tutte le sanzioni previste da questo regolamento e dalla normativa vigente e, per il regime difensivo, si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. n. 689/1981 e *s.m.i.*
- 4) E' comunque fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative *e/o* penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.L.vo n. 152/2006 e *s.m.i.*

Art. 17

Disposizioni Transitorie e Finali

- 1) Per quanto non previsto e non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati ed ai provvedimenti che verranno adottati dal Sindaco.
- 2) Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione dell'isola ecologica non contenute nel presente regolamento potranno essere apportate in via transitoria mediante apposita e motivata ordinanza sindacale. Tali modifiche dovranno in ogni caso essere recepite dall'organo consiliare mediante modifica del regolamento stesso.
- 3) Il presente Regolamento abroga tutti i regolamenti e le ordinanze in contrasto con lo stesso.

Art. 18

Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line e sarà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Maratea.